

**INTEGRAZIONE ALL'ELENCO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE CONFERMATE
PER EFFETTIVE ESIGENZE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

Decreto Ministeriale 25 novembre 1994.
(G.U. n. 295-1994).

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
di concerto
con il Ministro della Sanità

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991;
Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1993, con il quale è stato costituito un comitato per la formazione del personale sanitario;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 15 settembre 1994;
Vista la proposta adottata dal predetto comitato nell'adunanza del 28 settembre 1994 con riferimento all'elenco delle specializzazioni di cui all' art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 19 ottobre 1994;
Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del predetto art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993 con riferimento alla conferma per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del riferito decreto legislativo n. 257/1991 delle scuole di specializzazione in medicina dello sport, genetica medica, tossicologia medica, scienza dell'alimentazione;

Decreta

Art.1

A decorrere dall'anno accademico 1994-95 all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993 sono aggiunte le seguenti:

medicina dello sport;

genetica medica;

tossicologia,

scienza dell'alimentazione.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: PODESTÀ

Il Ministro della sanità: COSTA